
COMUNICATO

Imposta municipale propria (IMU)

ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Essendo pervenute a questa Presidenza Nazionale numerose richieste di chiarificazioni in materia di Regolamento, previsto dalla recente Risoluzione 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze circa l'applicazione della normativa IMU, tenuto conto della natura giuridica dei nostri istituti religiosi dal punto di vista canonico e concordatario, si propone il seguente schema di Regolamento. Resta salva, ovviamente, la facoltà di operare diversamente.

REGOLAMENTO

In ordine all'esercizio delle attività diverse da quelle di religione e di culto

ex articolo 7, comma 1, DM (Economia e Finanze) 19 novembre 2012, n. 200 - art. 9, comma 6-ter, del DL 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

Risoluzione n. 1/DF del 3 dicembre 2012
del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

L'Ente "Congregazione.....
con sede in....., Via, ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto con DPR in data, codice fiscale n., iscritto con il n.
..... nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Ufficio
Territoriale del Governo,

in persona della Legale Rappresentante,
nato a,
il.....,
Codice Fiscale

a questo atto autorizzata dal Superiore Competente secondo il codice di diritto canonico e il
diritto proprio;

premessato che:

a) la Congregazione/Istituto, in quanto ente ecclesiastico è, per sua natura, , un ente non commerciale e non ha finalità di lucro;

b) La Legge 25 marzo 1984 n 121 (*Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*) al n. 19 stabilisce che "Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. **Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime**".

c) L'art. 20 della legge 222/1985 (**Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia(GU n.129 del 3-6-1985 - Suppl. Ordinario)**) prevede che in caso di soppressione degli enti "L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico.."

d) "gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico. Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque ad essi richiedersi, ad esempio, la costituisce per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private." (Comm. Par. Bilaterale Italia-Santa Sede, Scambio di Note del 24/02/1997 (in G.U. del 15/10/1997 n. 241);

d) con la Risoluzione n. 1/DF il Ministero dell'Economia delle Finanze ha ritenuto che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti" **debbano, comunque, conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento n. 200 del 2012, nelle stesse forme previste nel citato punto 1.11 della circolare n. 168/E del 1998 (concernente le ONLUS; ndr), vale a dire con scrittura privata registrata.** "

e) nel perseguimento della vocazione religiosa, dedicandosi al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo mediante opere di evangelizzazione, di educazione, di assistenza in tutte le sue forme, di pietà, di apostolato e di carità sia spirituale sia temporale rispondenti alle particolari esigenze e necessità dei tempi e dei luoghi dove è o possa essere presente, **esercita, senza scopo di lucro, le suindicate attività e le altre previste dal proprio carisma o comunque attestate dall'Autorità ecclesiastica competente.**

Fatto salvo quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente **Regolamento**, e ferma restando l'osservanza della normativa concordataria tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e quella di derivazione pattizia,

L'ente.....

DELIBERA

Articolo 1.

Le attività diverse da quelle di religione o di culto sono svolte con modalità non commerciali e senza scopo di lucro.

A norma di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del DM n. 200 del 19 novembre 2012 è previsto:

- a) *"il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;*
- b) *l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;*
- c) *l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. " ,e fatto salvo il rispetto della normativa canonica, concordataria e di derivazione pattizia aventi valenza internazionale.*

Roma,

Il Rappresentante Legale

.....

N.B.: Il presente Regolamento va REGISTRATO presso un Notaio entro il 31/12/2012.